
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con D.A. n. 8 del 12 marzo 2007
Modificato con D.C.S. n. 18 del 31 marzo 2011
Modificato con D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014

INDICE

PREMESSA	5
Parte A - CONDIZIONI GENERALI	5
Art. A.1 OGGETTO.....	5
Art. A.2 DEFINIZIONI GENERALI.....	5
Art. A.3 SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO.....	5
Art. A.4 TUTELA DELLA RISORSA IDRICA.....	6
Art. A.5 VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI.....	6
Parte B - REGOLAMENTO IDRICO	6
TITOLO B.I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. B.1 DEFINIZIONI.....	6
Art. B.2 TIPI DI FORNITURA.....	7
Art. B.3 FORNITURE COMUNALI PER USO DI PUBBLICI SERVIZI.....	7
Art. B.4 DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DESTINATA AD USO PUBBLICO.....	7
TITOLO B.II - PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO	7
Art. B.5 RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA.....	7
Art. B. 6 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA CASO DI UTENTE CON MOROSITA' PENDENTI.....	8
Art. B. 7 PREVENTIVO DI ALLACCIO.....	8
Art. B.8 FORNITURA SERVIZIO ZONE URBANE NON SERVITE DALLA RETE IDRICA.....	8
Art. B.9 FORNITURA DEL SERVIZIO CON ALLACCI LUNGO LINEE FORANEE.....	8
Art. B.10 NUOVI INSEDIAMENTI ABITATIVI.....	8
TITOLO B. III ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA	9
Art. B.11 AVVIO DELLA FORNITURA.....	9
Art. B.12 ANTICIPAZIONE CONSUMI.....	9
Art. B.13 TITOLARITA'.....	10
Art. B.14 DURATA.....	10
Art. B.15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	10
Art. B.16 FATTURAZIONE.....	11
Art. B.17 RECESSO.....	11
Art. B.18 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO.....	11
Art. B.19 SUBENTRO.....	12
Art. B.20 FALLIMENTO DELL'UTENTE.....	12
Art. B.21 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (MOROSITA' E ALTRI CASI).....	12
Art. B.22 RITARDATI PAGAMENTI.....	13
Art. B.23 RIATTIVAZIONE UTENZA PER CESSATA MOROSITA'.....	13
Art. B.24 VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE.....	13
Art. B.25 EROGAZIONI PROVVISORIE E CANTIERI.....	13
Art. B.26 PRELIEVI ABUSIVI.....	14
Art. B.27 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.....	14
Art. B.28 RECLAMI.....	14
Art. B.29 ADDEBITI VARI.....	14
TITOLO B.IV - NORME TECNICHE	14
Art. B.30 PRESSIONE DI DISTRIBUZIONE.....	15
Art. B.31 ALLACCIAMENTI.....	15
Art. B.32 APPARECCHI DI MISURA.....	15
Art. B.33 IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO.....	16
Art. B.34 IMPIANTI DI POMPAGGIO E SERBATOI DI ACCUMULO.....	16
TITOLO B.V - VERIFICHE E CONTROLLI	16
Art. B.35 LETTURE, VERIFICHE E GUASTI INTERNI.....	16
Art. B.36 RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INFILTRAZIONI.....	18
Art. B.37 PRESCRIZIONI E CONTROLLI.....	18
Parte C -REGOLAMENTO FOGNARIO	18
TITOLO C.I -DISPOSIZIONI GENERALI	18
Art. C.1 PREMESSA.....	18
Art. C.2 DEFINIZIONI.....	18
Art. C.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI.....	19
Art. C.4 RETI FOGNARIE INTERNE.....	20
Art. C.5 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA.....	20
Art. C.6 REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI.....	21
Art. C.7 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.....	21

Art. C.8 SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO	21
TITOLO C.II -AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	21
Art. C.9 CRITERI GENERALI	21
Art. C.10 CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO	22
Art. C.11 SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI	22
Art. C.12 ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO	22
Art. C.13 VARIAZIONI DELLO SCARICO.....	23
Art. C.14 CESSAZIONE DELLO SCARICO.....	23
Art. C.15 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	23
TITOLO C.III -ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	23
Art. C.16 ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE	23
Art. C.17 PERMESSO DI ALLACCIAMENTO.....	24
Art. C.18 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA	25
Art. C.19 COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	25
Art. C.20 ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI	25
Art. C.21 RISTRUTTURAZIONE CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE ALLACCIAMENTI	26
Art. C.22 MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI	26
TITOLO C.IV -DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI O ASSIMILATI E PER SCARICHI SPECIALI.....	26
Art. C.23 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	26
Art. C.24 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA	26
Art. C.25 SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA	26
Art. C.26 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA.....	27
TITOLO C.V -DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	27
Art. C.27 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	27
Art. C.28 SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' DI SERVIZI	27
Art. C.29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	28
Art. C.30 PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	29
Art. C.31 SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ - DEROGHE	29
Art. C.32 SCARICHI CON SOSTANZE RADIOATTIVE.....	29
Art. C.33 SVERSAMENTI ACCIDENTALI.....	29
Art. C.34 TARIFFE – UTENZE PRODUTTIVE.....	30
Art. C.35 ACCESSI ED ISPEZIONI.....	30
Art. C.36 MODALITA' DI PRELIEVO ALLO SCARICO -LETTURA DEI CONTROLLI – SUPERAMENTO DEI LIMITI.....	30
Art. C.37 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E DA ACQUEDOTTO.....	31
Art. C.38 STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO	31
TITOLO C.VI -RETE DI FOGNATURA ESTERNA COSTRUITA DA PRIVATI DI FUTURA CESSIONE AL COMUNE.....	31
Art. C.39 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	31
Art. C.40 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA.....	31
Art. C.41 PROGETTO	32
Art. C.42 COSTRUZIONE E VIGILANZA.....	32
Art. C.43 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE	32
Art. C.44 SISTEMA DI FOGNATURA SEPARATE	32
Art. C.45 UBICAZIONE.....	33
Art. C.46 CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA.....	33
Art. C.47 CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE	33
TITOLO C.VII -SERVIZIO DI CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE	34
Art. C.48 AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE	34
Art. C.49 MODALITÀ DI CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE	34
Art. C.50 CONTROLLI E CAMPIONAMENTI DEI CONFERIMENTI A MEZZO AUTOBOTTE	34
Art. C.51 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER IL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE	34
Art. C.52 INOTTEMPERANZA NEL CONFERIMENTO DEI REFLUI A MEZZO AUTOBOTTE.....	34
TITOLO C.VIII -DISPOSIZIONI TRANSITORIE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI – SANZIONI	34
Art. C.53 VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE.....	34
Art. C.54 DEROGHE	35
Art. C.55 SANZIONI PENALI.....	35
Art. C.56 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	35
Parte D – NORME TRANSITORIE E/O FINALI	35

Art. D1 Entrata in vigore	35
Art. D2 Modifiche al rapporto	35
Art. D3 Variazioni al Regolamento	35
Art. D4 Utenze preesistenti.....	35
Art. D5 Rinvio.....	35
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	36
ALLEGATO A COSTI DI ALLACCIO	36
ALLEGATO B MODALITÀ APPLICATIVA PIANO TARIFFARIO.....	39
ALLEGATO C ONERI.....	40
ALLEGATO D SANZIONI	42
ALLEGATO E RATEIZZAZIONI	43

PREMESSA

L'Autorità dell'Ambito Ottimale della Sardegna con deliberazione n. 25 del 29.12.2004 ha individuato, in via esclusiva ai sensi della L. 36/94 e ai sensi della L.R. 29/97 e successive modificazioni, il Gestore unico del Servizio Idrico Integrato dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale.

Abbanoa SpA gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Parte A - CONDIZIONI GENERALI

Art. A.1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore con riferimento ai rapporti con gli utenti.

I Diritti dell'Utente sono tutelati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. A.2 DEFINIZIONI GENERALI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore):** il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 14, della Legge Regionale 17 ottobre 1997, n. 29 gestisce il Servizio Idrico Integrato.
- **Autorità di Ambito:** la forma di cooperazione (consorzio obbligatorio) tra Comuni e Province ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29.
- **Carta del Servizio Idrico Integrato:** allegato del contratto di utenza, come parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Gestore e i singoli utenti, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. E' redatta in attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999, recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato".
- **Servizio Idrico Integrato:** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
- **Utente:** è il consumatore allacciato alla rete, e comunque ogni altro soggetto che richiede al gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato.
- **Contratto di utenza:** si intende il rapporto instaurato tra Utente e Gestore per la somministrazione a prestazione continuativa del Servizio Idrico Integrato; in via normale il rapporto si instaura con la sottoscrizione del contratto di adesione, salvo i casi in cui vi sia l'utilizzo di fatto del servizio con regolarizzazione successiva ed efficacia retroattiva.
- **Zona servita da servizio idrico e /o fognario:** è il territorio nel quale esiste una rete idrica pubblica per la distribuzione di acqua ad usi civili e / o una rete fognaria pubblica per usi civili.

Art. A.3 SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore gestisce il Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, secondo contratti di fornitura di servizi, alle condizioni riportate nel presente Regolamento che disciplina:

- i rapporti con i clienti;
- l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato.

Art. A.4 TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico. Gli altri usi sono ammessi, quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la quantità e la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Il Gestore prevede l'adozione di misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi.

Il Gestore eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei limiti delle disponibilità idriche e delle potenzialità e condizioni tecniche degli impianti.

Art. A.5 VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato, Acque potabili, Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Eventuali normative nazionali e regionali, che fossero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in seguito sarà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva approvazione dell'A.A.T.O..

Parte B - REGOLAMENTO IDRICO

TITOLO B.I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. B.1 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **Acque destinate al consumo umano:** le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.
- **Fornitura idrica:** somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
- **Impianto di distribuzione interno:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è normalmente costituita dal contatore di consumi.
- **Rete di distribuzione esterna:** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.
- **Allacciamento:** opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto nell'allegato A al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale, la tubazione e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il sistema di misura, il contatore di consumi.
- **Punto di consegna:** delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal contatore di consumi (definito all'Art. B. 32); quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica e determinato da un rubinetto di intercettazione, di proprietà del Gestore, inserito in un pozzetto.

Art. B.2 TIPI DI FORNITURA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da un contatore.

L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente.

Le forniture di acqua potabile possono essere concesse per usi civili, ai quali corrispondono differenti categorie contrattuali (allegato B) e connesse differenziazioni tariffarie.

Art. B.3 FORNITURE COMUNALI PER USO DI PUBBLICI SERVIZI

Le forniture per uso pubblico riguardano l'erogazione di acqua ad impianti ed edifici destinati a soddisfare esigenze comunali di pubblico interesse quali:

- edifici ed impianti comunali destinati a pubblici servizi o a finalità di interesse pubblico, gestiti direttamente dall'Ente locale;
- fontanelle, bocche d'innaffiamento stradale, giardini pubblici ed idranti stradali.

In entrambi i casi, la realizzazione dell'allaccio è effettuata dal Gestore su richiesta ed a spese dell'Ente comunale interessato e comporta la stipula di regolare contratto di fornitura. I consumi sono di norma addebitati all'Ente Pubblico in base a misurazione con l'utilizzo di contatori ed eccezionalmente, in caso di forniture provvisorie (manifestazioni, feste ecc.), potranno essere fatturati a forfait.

Art. B.4 DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DESTINATA AD USO PUBBLICO

Salvo specifiche autorizzazioni, è fatto divieto di prelievo dell'acqua:

- dalle fontanelle pubbliche attraverso qualsiasi forma di collegamento, con lo scopo di convogliare l'acqua in altri siti;
- dalle bocche d'innaffiamento stradale e del verde pubblico;
- dagli idranti antincendio installati nelle strade.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Gestore uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa dandone comunicazione al Gestore entro 24 h, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Gestore non assume nessuna responsabilità circa la funzionalità delle bocche antincendio.

In caso di violazione al presente articolo si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento (Allegato D).

TITOLO B.II - PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO

Art. B.5 RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA

La fornitura idrica è subordinata all'esistenza di un allaccio a norma o alla realizzazione di uno nuovo. Per ottenere un allacciamento alla rete idrica o una modifica di quello esistente, l'interessato - secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato - dovrà:

- presentare regolare domanda al Gestore;
- provvedere al pagamento dei costi di allaccio.

La domanda di allaccio comporta che il richiedente sia in possesso della necessaria documentazione amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti, relativa all'unità immobiliare da servire.

La domanda di allacciamento decade qualora il preventivo stilato non sia accettato dal richiedente entro il tempo massimo indicato nello stesso.

Il Gestore potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico.

Art. B. 6 FORNITURA NEL CASO DI UTENTE CON MOROSITA' PENDENTI

Fermo restando quanto stabilito nella Carta del Servizio Idrico Integrato in tema di morosità e nelle misure di razionalizzazione per il recupero del credito riportate nell'allegato E) al presente Regolamento, il gestore, in vigenza di morosità, non può attivare nuovi contratti di fornitura in capo allo stesso soggetto.

Art. B. 7 PREVENTIVO DI ALLACCIO

A seguito della richiesta di allaccio alla rete, il Gestore predisporrà un preventivo che sarà consegnato al richiedente.

Gli oneri di allaccio saranno determinati, in base alle tabelle riportate nell'allegato A), in modo forfettario per le utenze ricadenti nelle zone servite dal servizio idrico – fognario; a misura in tutti gli altri casi.

Nel preventivo saranno indicati:

- la descrizione sommaria dei lavori da realizzare;
- i corrispettivi forfettari o a misura richiesti;
- gli adempimenti necessari da parte del richiedente;
- la documentazione che lo stesso dovrà integrare, per la successiva firma del contratto di fornitura.

I tempi previsti sono quelli riportati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Trascorso il periodo di validità (pari a mesi sei), il preventivo perderà efficacia e l'utente ancora interessato all'allaccio potrà richiedere l'aggiornamento del preventivo stesso.

Il Gestore provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento dopo il pagamento, da parte dell'utente, dei costi indicati nel preventivo. In casi particolari sono possibili delle forme di dilazione di pagamento secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente Regolamento.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia differita, oltre il termine di validità del preventivo, per motivi non imputabili al Gestore, lo stesso ha facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento del preventivo stesso.

Art. B.8 FORNITURA SERVIZIO IN ZONE URBANE NON SERVITE DALLA RETE IDRICA

L'erogazione del servizio potrà avvenire nelle strade ricadenti nella zona servita da pubblico servizio idrico – fognario.

E' tuttavia possibile erogare il servizio, previa autorizzazione del Comune, nelle strade non ancora canalizzate e nelle more degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito a condizione che il richiedente, previa autorizzazione del Gestore, realizzi a propria cura e spese la condotta che, una volta collaudata, passa in proprietà al Comune che la cede in uso al Gestore. Gli allacci potranno essere realizzati dal Gestore con oneri calcolati a misura in base a quanto stabilito nell'allegato A). In alternativa il richiedente potrà optare per corrispondere anticipatamente al Gestore il corrispettivo stabilito dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco della condotta di distribuzione, oltre alle spese di derivazione.

Le condotte potranno essere posate esclusivamente su suolo pubblico o area espressamente asservita. Le nuove opere così realizzate restano in uso del Gestore che potrà disporre anche per ulteriori derivazioni ed estensioni.

Art. B.9 FORNITURA DEL SERVIZIO CON ALLACCI LUNGO LINEE FORANEE

Gli allacci lungo le linee foranee potranno essere concesse eccezionalmente, previa valutazione idraulica a cura dell'Area Esercizio con approvazione da parte del Direttore Generale.

Art. B.10 NUOVI INSEDIAMENTI ABITATIVI

Per i nuovi insediamenti abitativi il progetto delle reti idriche e fognarie deve essere approvato dal Gestore.

La presa in gestione da parte del Gestore di nuovi impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato, è subordinato:

- al parere sul progetto delle opere;
- alla conformità al progetto delle opere realizzate, attestata da elaborati planoaltimetrici e descrittivi finalizzati ad individuare esattamente le opere realizzate;
- all'accertamento tecnico positivo delle opere disposte dal Gestore.

I progetti devono essere redatti secondo le prescrizioni riportate nel presente capo e contenere almeno i seguenti elaborati: planimetria generale, profilo longitudinale, particolari costruttivi, relazione di calcolo e verifica idraulica e statica degli impianti.

L'allacciamento delle opere di acquedotto e di fognatura alle reti in esercizio è autorizzato esclusivamente dopo l'accertamento tecnico delle opere realizzate.

Gli impianti devono essere eseguiti su suolo pubblico. Eccezionalmente è consentito l'attraversamento di proprietà private, previa costituzione di servitù di acquedotto permanente sul fondo da attraversare a favore del Gestore, consentendo il libero ed incondizionato accesso al fondo asservito per qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione, ispezione e per qualsiasi necessità tecnica da parte del Gestore.

TITOLO B. III ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA

Art. B.11 AVVIO DELLA FORNITURA¹

La fornitura dell'acqua potabile è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. Il contratto di fornitura sarà stipulato solamente dopo l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti per la realizzazione dell'allacciamento. Le spese di bollo e i relativi diritti inerenti al contratto sono a carico del richiedente.

Il Gestore ha facoltà di rifiutare con atto motivato la domanda di fornitura o eventualmente subordinarla a determinate prescrizioni. Le cause di rifiuto possono riguardare:

- l'assenza delle autorizzazioni prescritte per legge, quale in primis la concessione edilizia;
- il mancato pagamento dei costi di allaccio così come da preventivo;
- il mancato pagamento dell'intero debito pendente a carico del medesimo soggetto o di proprio convivente o familiare convivente, all'interno dell'A.T.O., salvo il caso sia in corso un piano di rientro definito secondo l'allegato E);
- la mancata regolarizzazione contrattuale con accollo del pagamento dei consumi dell'eventuale allaccio irregolare non censito con o senza contatore.

È fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato.

Laddove si abbia un uso dell'acqua destinato a diverse esigenze, l'utente deve provvedere a stipulare contratti distinti per ogni esigenza e categoria contrattuale, con la posa di contatori distinti; diversamente, il Gestore procederà all'applicazione della tariffa superiore.

Art. B.12 ANTICIPAZIONE CONSUMI

Per eventuali danni arrecati ai propri impianti o per somme non pagate a qualsiasi titolo dall'utente, il Gestore richiederà, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, un'anticipazione articolata con le modalità di pagamento descritte nell'Allegato C.

Le utenze comunali ad uso di pubblici servizi restano esentate dall'anticipazione sui consumi.

L'anticipazione, così depositata senza pregiudizio di ogni ulteriore azione per il recupero del maggior credito e di ogni diverso diritto, compreso quello della sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità, sarà restituita al momento della risoluzione del contratto in assoluta assenza di pendenze debitorie.

¹ Articolo modificato dalla D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014

Qualora la somma da versare a titolo di anticipazione sui consumi sia superiore a € 5.000 potrà essere consentita la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. B.13 TITOLARITA'

Il contratto d'utenza è intestato di norma al legale utilizzatore; il titolo in base al quale è richiesto il servizio di fornitura di acqua potabile deve essere attestato, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

In caso di morosità pendente, il Gestore potrà richiedere, al momento della richiesta del subentrante, di visionare l'atto di proprietà, il contratto di locazione o altro documento attestante la data di inizio del possesso dell'immobile per accertare eventuali competenze, da saldare preventivamente, in capo al soggetto richiedente la fornitura.

Nel caso di forniture effettuate a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante della persona giuridica

Nel rispetto dell'art. 5 lettera d della Legge 05.01.1994 n. 36, la fornitura di acqua alle nuove utenze è effettuata, di norma, alle singole unità abitative, intendendo come tali gli appartamenti di civile abitazione ovvero i locali (o insieme di locali adiacenti) adibiti ad attività produttiva di beni o servizi.

Nel caso di insediamenti condominiali, siano essi edifici o villaggi o altre strutture caratterizzate dalla presenza di una rete interna di distribuzione posta in proprietà privata, possono essere stipulati:

- contratti individuali di utenza a condizione che i contatori siano posti al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, salvo deroghe accordate dal gestore;
- contratto condominiale concluso con il condominio, in persona dell'amministratore pro-tempore, ed apposizione di un unico contatore generale posto al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, qualora le condizioni tecniche non consentano singoli allacci. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte della somministrazione complessiva effettuata.

Quando la domanda di fornitura sia conseguente al frazionamento di utenza principale e questa risulti gravata da morosità, il Gestore subordina al saldo delle fatture non pagate l'attivazione delle nuove forniture derivate dalla separazione.

Art. B.14 DURATA

Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del contatore.

I contratti per la fornitura dell'acqua si intendono a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti.

In casi particolari che dovranno, comunque, essere stati indicati esplicitamente sul contratto stesso, potranno essere disposte forniture con durata prefissata all'interno dell'anno solare e s'intenderanno risolti automaticamente alla scadenza del termine concordato.

Art. B.15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolve di diritto quando, nelle ipotesi previste dall'art. B. 21 siano trascorsi 90 giorni dalla data di sospensione della fornitura, senza che siano cessate le cause che hanno dato luogo all'interruzione del servizio.

Il contratto, inoltre, è risolto per:

1. inagibilità o inabitabilità dell'immobile dichiarata da parte dell'autorità competente;
2. demolizione dell'immobile;
3. revoca dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Art. B.16 FATTURAZIONE

Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno.

Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito.

E' cura dell'utente comunicare al Gestore qualunque variazione relativa all'indirizzo dichiarato per il recapito della corrispondenza.

E' fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento.

I pagamenti devono essere eseguiti con versamento su conto corrente postale intestato al Gestore o con ogni modalità alternativa che il Gestore attiverà e di cui fornirà tempestiva informazione all'utenza servita. Il Gestore in casi particolari può concedere modalità di pagamento rateizzato secondo le modalità di cui all'Allegato E.

Art. B.17 RECESSO

L'utente che intenda recedere dal contratto di somministrazione dovrà presentare regolare richiesta di disdetta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore, e riportando in esso:

- il numero d'utenza, matricola contatore e lettura finale;
- tutti i dati necessari per l'individuazione univoca dell'utenza stessa;
- l'indirizzo ove recapitare la fattura a saldo.

Il Gestore, nei tempi stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato, provvederà:

- alla lettura degli ultimi consumi;
- alla rimozione del contatore e alla chiusura della presa ove necessario.

L'utente è tenuto al pagamento dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore; con la medesima fattura il Gestore provvederà, previo accertamento di eventuali morosità da compensare, all'accredito all'utente dell'anticipazione dei consumi precedentemente versata e all'addebito di eventuali precedenti fatture non pagate. Il titolare dell'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di somministrazione quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile: la mancata comunicazione comporta l'assunzione in solido, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore da parte del personale incaricato. Nel caso in cui il recedente del contratto per qualsiasi ragione non consenta tale accesso, il Gestore provvederà ad effettuare lo slaccio dell'utenza, con scavo in sedime stradale, intercettando la diramazione ed addebitando le relative spese all'utente in recesso.

Art. B.18 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Non è necessario stipulare un nuovo contratto, a condizione che non vi sia variazione di tipologia d'uso, in tutti i casi in cui la Legge ne consente la successione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente articolo disciplina le successioni ereditarie e le assegnazioni dell'abitazione coniugale in caso di separazione tra coniugi. Gli aventi titolo sono tenuti a comunicare per iscritto al Gestore la variazione nominativa entro 3 mesi dal momento in cui si è verificata l'insorgenza del diritto e dovranno produrre idonea documentazione anche con autocertificazione ove consentito.

Nel caso in cui l'avente titolo non sia interessato alla prosecuzione del servizio, dovrà provvedere alla disdetta dell'utenza: è comunque responsabile di tutte le somme dovute al Gestore per il servizio precedentemente erogato.

Art. B.19 SUBENTRO

Si ha subentro, previa sottoscrizione del contratto, nei casi in cui la presa esistente debba essere utilizzata da nuovo fruitore. Nei casi in cui il nuovo utilizzatore abbia usufruito del servizio senza tempestiva regolarizzazione (60 gg.) della sua condizione di nuovo utente saranno applicate le sanzioni di cui all'Allegato D e verrà formalizzata la sottoscrizione del contratto quale regolarizzazione della situazione di fatto e quindi con efficacia retroattiva. Il nuovo utente sarà tenuto all'adeguamento dell'impianto alle norme tecniche previste dal presente regolamento.

Art. B.20 FALLIMENTO DELL'UTENTE

La fornitura all'utenza non domestica è sospesa nel momento in cui il Gestore ha notizia certa del fallimento dell'utente.

Il Curatore può subentrare nel contratto in luogo del fallito con autorizzazione del Giudice Delegato, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero può risolvere formalmente il contratto medesimo.

Art. B.21 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (MOROSITA' E ALTRI CASI)²

Il Gestore ha facoltà di procedere alla sospensione della fornitura nei seguenti casi:

- a) ritardato pagamento di quanto dovuto;
- b) manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
- c) danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore;
- d) uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto di somministrazione;
- e) rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione;
- f) rifiuto o impossibilità all'accesso degli incaricati del Gestore per la lettura dei contatori e la verifica degli impianti;
- g) difformità degli impianti interni dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
- h) difformità dell'allaccio al presente Regolamento;
- i) decesso o separazione legale dell'utente o altra ipotesi di successione nel contratto, di cui il Gestore sia venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di successione nel contratto di cui all'articolo B.18;
- j) subentro di fatto non regolarizzato.

Nei casi di cui alle lettere a) d) f) g) h) i) j) il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R., ovvero (se richiesto dall'utente) posta elettronica certificata "pec" o altro mezzo equipollente, preavviso di sospensione evidenziando che, perdurando l'inadempienza, dopo 20 gg. si procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l'inadempienza, almeno 10 gg. prima dell'effettiva sospensione della fornitura, il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata "pec" o altro mezzo equipollente il preavviso di distacco immediato.

L'invio della seconda notifica non è dovuto per quelle posizioni morose con esito di prima notifica dalle quali si evinca l'impossibilità di recapito all'utente (es. sconosciuto, trasferito, deceduto, casella postale cessata, indirizzo insufficiente, cessata attività, zona non servita o analoghi esiti). In questo caso il Gestore, prima dell'effettiva sospensione della fornitura, contatterà per via telefonica, ovvero per posta elettronica (solo se

² Articolo modificato dalla D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014

tali dati sono in possesso del Gestore) l'utente, al fine di comunicargli che se non provvederà a regolarizzare la propria posizione entro i successivi 20 giorni, gli sarà interrotta la fornitura idrica.

Il procedimento di sospensione della fornitura si intenderà concluso a seguito di avvenuto decorso del lasso di tempo intercorrente dalla data di scadenza fattura e la scadenza del termine ultimo utile per il pagamento del sollecito, indipendentemente dalla rimozione fisica o sigillo del contatore.

Con la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura l'utente decade dal beneficio del termine per quanto attiene alle fatture emesse.

Nei casi di cui alle lettere b), c), e) la sospensione sarà disposta 48 ore dopo il preavviso da inviare all'utente con raccomandata A.R.

Il Gestore addebiterà all'utente le spese del preavviso, di sospensione e di eventuale riattivazione come indicato nell'Allegato D al presente Regolamento.

Art. B.22 RITARDATI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento oltre il termine indicato in fattura sono sempre dovuti gli interessi moratori (Allegato D).

Art. B.23 RIATTIVAZIONE UTENZA PER CESSATA MOROSITA'³

L'utente che volesse richiedere la riattivazione di un'utenza idrica a sé intestata, precedentemente cessata per morosità, ha l'obbligo primario:

- di estinguere l'intero debito contratto con il Gestore;
- di provvedere al pagamento delle spese di cui all'Art. B.21;
- di sottoscrivere nuovo contratto come previsto dall'art. B.15, qualora sia intervenuto il distacco definitivo dell'utenza.

Art. B.24 VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

Per tutte le utenze idriche riferibili contrattualmente al Gestore, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto, nel quale saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato ed eventuali dichiarazioni dell'utente. L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia. In caso di assenza dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito verbale.

Art. B.25 EROGAZIONI PROVVISORIE E CANTIERI

a) Per erogazioni provvisorie si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi limitati inferiori all'anno, connessi ad attività occasionali (feste, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc.), soggetti alle tariffe di utenze "non domestiche in assenza di quantitativo contrattualmente impegnato".

Per le stesse valgono le modalità e le prescrizioni stabilite per le utenze continuative; l'utente sarà pertanto obbligato alla stipula di un apposito contratto, contenente le condizioni, le prescrizioni e la durata della fornitura.

Esse sono inoltre soggette al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

- alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla immediata interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata tempestivamente entro 15 gg dalla scadenza del contratto;
- l'utente è tenuto al pagamento anticipato delle spese di intervento e di allaccio ed al versamento di un'anticipazione (deposito infruttifero);

³ Articolo modificato dalla D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014

- nel caso in cui sia possibile effettuare l'installazione di un contatore, il consumo dovrà essere pagato posticipatamente alla rimozione del contatore, con restituzione a conguaglio dell'anticipazione dopo l'accertamento dell'integrità della rete e dell'assenza di qualsivoglia irregolarità;
 - nel caso in cui non sia possibile installare un contatore, il consumo presunto dovrà essere pagato anticipatamente, in base alle valutazioni effettuate dal Gestore in relazione ai dati forniti dal richiedente.
- b) In caso di allacci ad uso cantiere, il contratto avrà durata pari al termine indicato nella concessione edilizia e cesserà automaticamente allo spirare del termine, salvo che l'utente non ne chieda la proroga (entro 30 gg. dalla scadenza) per periodi non superiori a mesi 6.

E' responsabilità dell'utilizzatore del servizio comunicare al Gestore, tempestivamente e per iscritto, la variazione d'uso (da cantiere a utenza domestica/non domestica). La variazione avrà efficacia esclusivamente dalla data della comunicazione e non dà luogo a ricalcoli e rimborsi per eventuali periodi precedenti.

Art. B.26 PRELIEVI ABUSIVI

Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio degli idranti antincendio stradali o quanto espressamente previsto dall'Art. B.4 del presente Regolamento, saranno assoggettati al pagamento delle penalità previste (Allegato D).

In caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. B.27 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio continua e non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore si impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere a propria cura e spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. B.28 RECLAMI

I reclami riguardanti i pagamenti devono essere formulati dall'utente in forma scritta entro la data di scadenza del pagamento della fattura oggetto di reclamo secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.

Il reclamo sospende il pagamento esclusivamente se l'importo indicato nella fattura contestata sia doppio rispetto a quello relativo alla media degli ultimi 3 anni, a parità di condizioni contrattuali.

Art. B.29 ADDEBITI VARI

Tutti gli importi e le causali degli addebiti all'utente sono riportati negli allegati al presente Regolamento.

TITOLO B.IV - NORME TECNICHE

Art. B.30 PRESSIONE DI DISTRIBUZIONE

Il Gestore assicura contrattualmente un livello di pressione di distribuzione pari 5 m. sul solaio di copertura del piano abitabile più elevato, ed un carico massimo inferiore a 70 m., salvo deroghe di cui al DPCM 99.

L'utente può chiedere la verifica della pressione suddetta: in caso di accertata regolarità del valore l'utente sarà tenuto al pagamento della sanzione prevista dall'Allegato D.

Art. B.31 ALLACCIAMENTI

La realizzazione della diramazione stradale (allacciamento del fabbricato alla rete idrica distributrice) e la posa in opera del contatore con i relativi pezzi speciali è di esclusiva competenza del Gestore, al quale spetta ogni decisione in merito al diametro della tubazione di derivazione dalla condotta principale sino al contatore (tubazione che non dovrà superare di norma i 15 metri), alla scelta dei materiali da impiegarsi, alla posizione del contatore ed alle modalità tecniche di esecuzione. Tutte le opere di prolungamento, potenziamento o diramazione della rete, compreso il contatore, necessarie per la derivazione dalle condotte e l'adduzione all'utenza, sino al limite della proprietà privata e per la sola parte relativa al suolo pubblico, rimangono di proprietà del demanio comunale anche se costruite a spese e con contributo degli utenti e restano in uso al Gestore, che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni, e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro, pena la sospensione del servizio di cui all'Art. B.21.

Tutte le operazioni di manovra, verifica, manutenzione, dalla diramazione fino al punto di consegna sono di competenza esclusiva del Gestore.

Nei tratti di diramazione stradale posti in proprietà privata (sino al contatore incluso, qualora questo si trovi installato all'interno della proprietà privata), tutte le opere di manutenzione, compresi scavi, rinterri, ripristini di opere murarie e stradali, sono a cura ed a carico dell'utente secondo le prescrizioni fornite dal Gestore. In questi casi, il Gestore provvederà alla installazione di una valvola di sezionamento da porre al confine della proprietà privata con la pubblica via, al fine di interrompere la fornitura qualora l'utente non provveda alla esecuzione tempestiva di eventuali interventi di riparazione di sua competenza.

Art. B.32 APPARECCHI DI MISURA

I contatori per la misurazione dei consumi idrici sono messi a disposizione ed installati direttamente dal Gestore che ne resta proprietario; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso ed alle necessità dell'utente. I contatori devono essere posizionati in luogo idoneo, di norma al limite tra la proprietà privata e quella pubblica. Eventuale diversa ubicazione deve essere espressamente autorizzata dal Gestore previa verifica tecnica. I contatori devono essere collocati all'interno di cassette fornite dal Gestore e posate in opera a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore che ha la facoltà di:

- sostituire il contatore, a sue spese, qualora lo ritenga opportuno, garantendo la presenza sul posto dell'utente ove possibile e in caso di assenza trasmettendogli la comunicazione di avvenuta sostituzione; qualora necessario, richiedere allo stesso la modifica dell'impianto interno privato secondo gli standard previsti nel presente regolamento (art. B.33 e B.34);
- procedere, a sue spese, allo spostamento del contatore, previo avviso all'utente, in casi di una migliore erogazione da altra condotta;
- di procedere, a sue spese, al cambiamento dell'ubicazione del contatore, qualora lo stesso risulti essere posizionato in luogo non idoneo per le verifiche, per la sua conservazione e manutenzione;
- di procedere, in caso di inadempienza da parte dell'utente, secondo quanto previsto al TITOLO B.V.

Restano a carico dell'utente gli eventuali adeguamenti dell'impianto interno.

Tutti i contatori devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

Qualora l'utente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compresa tra la condotta stradale e il contatore e le stesse siano valutate attuabili dal Gestore, la relativa spesa è a carico dell'utente e le modificazioni sono eseguite dal Gestore previo pagamento del preventivo lavori correlato.

L'utente:

- è responsabile del contatore, della sua buona conservazione, dell'integrità dei relativi sigilli, di eventuali danni e/o guasti che possano avvenire per danneggiamento, dolo o incuria;
- deve comunicare tempestivamente per iscritto al Gestore eventuali manomissioni ed anomalie;
- ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del contatore, assumendosi l'onere delle relative manutenzioni.

Nella cassetta ove è installato il contatore devono alloggiare esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese alla rimozione di tutti gli elementi estranei. In alternativa provvederà il Gestore con addebito all'utente (Allegato C).

Art. B.33 IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna è eseguito a cura e spese dell'utente e resta di sua esclusiva proprietà. Tali opere devono essere eseguite rispettando le norme della buona tecnica, la normativa vigente in materia e le seguenti prescrizioni tecniche generali:

- è vietato collegare direttamente le tubazioni dell'acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
- è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione fra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere qualunque commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza;
- nessuna tubazione dell'impianto può sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzi di smaltimento, pozzi neri o simili;
- l'impianto idrico interno deve essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

Art. B.34 IMPIANTI DI POMPAGGIO E SERBATOI DI ACCUMULO

Gli impianti di autoclave devono essere provvisti di apposito serbatoio di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. È vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle condotte di derivazione. Gli impianti di autoclave devono essere messi in opera a regola d'arte, al fine di impedire ogni possibile ritorno dell'acqua nella rete idrica pubblica secondo le prescrizioni indicate dal Gestore.

Nel caso di nuove costruzioni la presenza dei serbatoi di accumulo con i relativi impianti di sollevamento deve essere indicata negli elaborati progettuali a cui è riferita la concessione edilizia. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione mediante un serbatoio. In ogni caso il contatore deve essere posto a monte del serbatoio di accumulo. L'accertamento da parte del Gestore di difformità di quanto sopra disposto costituisce causa di sospensione del servizio come previsto dall'art. B.21.

TITOLO B.V - VERIFICHE E CONTROLLI

Art. B.35 LETTURE, VERIFICHE E GUASTI INTERNI

B.35.1) Il Gestore si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi momento. Qualora gli stessi si trovino all'interno della proprietà privata, i dipendenti e/o gli incaricati del Gestore muniti di tessera di riconoscimento hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla stessa per le periodiche verifiche dei consumi. Qualora, per fatto imputabile all'utente, non sia possibile effettuare la lettura:

- l'incaricato lascerà presso il domicilio dell'utente (nella cassetta delle lettere o in luogo comune dell'edificio), una cartolina per la trascrizione dell'autolettura e l'utente è obbligato a comunicare la lettura del proprio contatore, compilando il modulo suddetto, entro il termine indicato nella cartolina;
- nel caso in cui l'impossibilità di lettura, sempre per fatto imputabile all'utente, si protragga per un anno, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione idrica, previo avviso (art. B.21);
- il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una volta effettuata la lettura del contatore.

Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente, fermo restando la sospensione del servizio e l'eventuale risoluzione del contratto di cui all'Art. B.15, il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore. Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alle necessarie riparazioni o sua sostituzione. Le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso sarà sostituito gratuitamente del Gestore. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore, in contraddittorio con i tecnici del Gestore, anche presso l'officina territorialmente più vicina dello stesso Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nel punto di consegna.

Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute (Allegato D). In caso contrario, il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore.

B.35.2) L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la

sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio.

Art. B.36 RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INFILTRAZIONI

I locali ubicati sotto la quota stradale devono essere resi stagni in modo adeguato anche attraverso vuoti sanitari, cavedii, impermeabilizzazioni etc, a protezione di eventuali perdite idriche e/ o fognarie e dotati di opportuni sistemi di evacuazione delle acque meteoriche nelle rampe di accesso a detti locali. Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti inconvenienti causati dalla pressione esistente in fognatura. In particolare, nel caso in cui le acque di scarico non possano defluire per caduta naturale, esse devono essere riportate alla quota della rete fognaria pubblica mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente. Pertanto, in assenza di confacenti presupposti infrastrutturali, non è in alcun modo ammissibile la richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni per conseguenza di perdite idriche e fognarie in sede stradale, salvo il caso di fatto doloso o colposo, addebitabile al Gestore, che cagioni un danno ingiusto e salvo il caso di fabbricati esistenti realizzati nel rispetto del regolamento edilizio comunale.

Art. B.37 PRESCRIZIONI E CONTROLLI

Il Gestore si riserva la facoltà di formulare - in sede di contratto - eventuali ulteriori prescrizioni tecniche che riterrà necessarie, prima che siano posti in esercizio gli impianti interni; ha il diritto di effettuare controlli sugli impianti per accertare la loro regolarità, in relazione al presente Regolamento e ai patti contrattuali, oltre che per accertare alterazioni o perdite nelle condutture ed agli apparecchi contatori. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche ritenute necessarie per il ripristino delle condizioni contrattualmente previste; in caso di inadempienza è suo diritto, previa diffida scritta, sospendere l'erogazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. B.21 del presente regolamento, al fine di consentire le verifiche e possa essere accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzo da parte dell'utente.

Parte C - REGOLAMENTO FOGNARIO

TITOLO C.I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. C.1 PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio dei Comuni gestiti dal Gestore, le condizioni di uso della pubblica fognatura, la raccolta ed il convogliamento delle acque e degli scarichi nella stessa. Il Regolamento costituisce vincolo su tutto il territorio comunale e all'atto della sua entrata in vigore sostituisce totalmente le altre norme regolamentari dei singoli Comuni consorziati. Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze delle A.S.L. territoriali ai sensi della Legge 833/78, dal Decreto Legislativo 152/2006, loro modifiche ed integrazioni.

Art. C.2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento per le definizioni si fa riferimento al DLgs 152/2006 e successive modificazioni e In particolare:

- **abitante equivalente:** l'A.E. così come definito all'Art. 74, c.1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
- **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue

domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività, esercitate nello stabilimento;

- **acque reflue urbane:** il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- **acque di processo:** acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- **acque meteoriche:** acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- **acque di prima pioggia:** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;
- **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- **rete fognaria:** sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;
- **scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- **insediamento civile:** uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- **nuovo insediamento:** ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;
- **acque di raffreddamento non a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;
- **acque di raffreddamento a contatto:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.
- **fognatura esterna privata:** il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a servizio delle strade e dei piazzali privati.

Art. C.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

C.3.1) Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in tre classi:

1. scarichi domestici o assimilati;
2. scarichi provenienti da attività produttive;
3. scarichi di acque meteoriche.

3.1.a) Per gli scarichi domestici s'intendono gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari (per case di cura e ospedali vedi Art. C.25), che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici.

3.1.b) Sono da considerarsi scarichi assimilati alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, le acque reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, e le altre categorie previste dall'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, E' assolutamente vietata

l'immissione in fognatura dei reflui derivanti dalle deiezioni animali.

C.3.2) Per scarichi provenienti da attività produttiva, s'intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo alla produzione sia industriale che artigianale e da servizi che non siano riconducibili ad acque reflue domestiche o assimilate. In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi due condizioni di scarico:

1. nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico, e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico sarà considerato di tipo domestico e/o di prima pioggia, se si tratta di scarichi distinti, oppure di tipo domestico se si tratta di scarico comune;
2. nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico. Questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento solo a controllo ispettivo effettuato ovvero con distinti allacciamenti e in tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti.

C.3.3) Per gli scarichi di acque meteoriche s'intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che sono raccolte e convogliate separatamente e sono annesse in fognatura pubblica secondo quanto stabilito dall'Art. C.7

Art. C.4 RETI FOGNARIE INTERNE

C.4.1) Per i nuovi insediamenti è fatto obbligo la realizzazione di reti fognarie interne separate rispettivamente per il convogliamento di:

- acque domestiche (da servizi igienici, cucine, ecc.);
- acque di processo;
- acque meteoriche.

C.4.2) Per gli insediamenti esistenti che non abbiano rete fognaria separate, si dispone:

- è facoltà dell'autorità competente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, fissare tempi di adeguamento per la realizzazione delle suddette reti, su indicazioni vincolanti da parte dal Gestore.
- in mancanza di reti interne separate, il flusso delle acque reflue misto è da considerarsi a tutti gli effetti scarico di acque di processo e soggetti a tutte le prescrizioni conseguenti.

C.4.3) L'immissione in fognatura di acque reflue raccolte separatamente può avvenire in un solo punto purché questo sia preceduto da idoneo pozzetto in cui confluiscono distintamente le acque da ogni rete così da consentire l'idonea caratterizzazione.

Art. C.5 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

C.5.1) Gli scarichi degli insediamenti civili, qualificati domestici o assimilabili a quelli domestici, ubicati in zone servite da pubblica fognatura, devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura, purché osservino il presente Regolamento nonché le normative di legge in vigore.

C.5.2) Per gli scarichi degli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico, è subordinata alla verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.

C.5.3) Per gli insediamenti produttivi, sono obbligati, in zone servite da pubblica fognatura, a scaricare i propri reflui domestici, in pubblica fognatura, se non sono trattati da un impianto di depurazione autonomo.

C.5.4) Le tombinature ed i lavandini in dotazione ad autorimesse e corselli, devono obbligatoriamente immettersi nella rete acque nere, è vietata la loro immissione direttamente in pozzi perdenti o nella rete delle acque bianche.

Art. C.6 REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

C.6.1) E' vietata l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

C.6.2) La misurazione degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, s'intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori. L'ente autorizzante e il Gestore sono autorizzati ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritengano necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

C.6.3) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

C.6.4) Il Gestore può prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello scarico in pubblica fognatura. Per impianto di pretrattamento s'intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dal presente Regolamento.

C.6.5) Allo scopo di evitare l'eccessiva diluizione dei reflui e problemi idraulici alle condotte fognarie, è fatto divieto di incorporare corpi d'acqua superficiale (fossi irrigui ecc.), nella pubblica fognatura. È compito del proprietario delle reti attivarsi per la sistemazione e l'adeguamento della propria rete fognaria al fine di ottemperare a quanto sopra prescritto.

Art. C.7 SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

C.7. 1) Lo scarico in acque superficiali, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire solo previa autorizzazione dell'autorità competente.

Art. C.8 SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

C.8.1) È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari comunali. Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di ricircolo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni del Gestore. Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, il Gestore valuterà caso per caso la possibilità di immissione in pubblica fognatura, tenendo conto anche della portata di ciascuno scarico.

TITOLO C.II - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. C.9 CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (Titolo IV Capo II D. Lgs. 152/2006).

C.9.1) Per gli scarichi derivanti da insediamenti civili, come definiti all'Art. C.2 del presente Regolamento, il permesso per l'allacciamento alla fognatura, di cui all'Art C.16 costituisce anche autorizzazione allo scarico.

C.9.2) Gli scarichi di tipo produttivo, sono autorizzati (Art. C.29) dall'Autorità competente previa acquisizione del parere tecnico rilasciato dal Gestore, cui compete l'istruttoria della pratica per il rilascio e stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico.

C.9.3) L'autorizzazione per gli scarichi di tipo produttivo è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizione contenute nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

C.9.4) Nei casi in cui la zona interessata non è servita da pubblica fognatura ma solo da collettore intercomunale, la domanda di autorizzazione deve essere trasmessa solo al Gestore, che valuta di caso in caso, la possibilità di allaccio e scarico dei reflui diretta nel collettore. Tutti gli allacci diretti nel collettore avvengono in "camerette" esistenti adottando le prescrizioni riportate nell'Art. C.18.

C.9.5) Per i piani di lottizzazione civili trovano applicazione le norme riportate al titolo C.VI del presente regolamento.

Art. C.10 CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

C.10.1) Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo.

C.10.2) All'interno della suddetta cameretta, il Gestore, può installare, a spese dell'utente, se trattasi di scarico di tipo produttivo, un sistema di misurazione a contatore ovvero un'ulteriore sistema di controllo della portata scaricata in fognatura pubblica.

C.10.3) La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni del gestore.

C.10.4) La cameretta dovrà essere del tipo rappresentato negli elaborati standard forniti dal Gestore.

Art. C.11 SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI

Al fine di evitare inquinamento del suolo il Gestore potrà autorizzare l'uso di una o più immissioni nella fognatura pubblica, ove esista, per lo scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.

C.11.1) Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e saranno eseguiti dal Gestore a spese del privato, ovvero dal privato stesso, se espressamente autorizzato nel rispetto degli standard stabiliti dal gestore.

Art. C.12 ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO

E' vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e di depurazione pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee. In particolare nelle pubbliche fognature **non possono essere introdotte:**

1. sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.;
2. sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
3. qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante;
4. sostanze radioattive;
5. scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35° C;
6. sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature. E' inoltre vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:
 - arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e di depurazione;
 - danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e di depurazione, nonché le connesse attrezzature;
 - costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e di depurazione delle acque e dei fanghi;

C.12.1) E' vietato altresì in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura.

C.12.2) Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura, fatto salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, dietro formale autorizzazione del Gestore. Il servizio sarà soggetto alle maggiorazioni tariffarie previste.

C.12.3) Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili, fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni in applicazione delle Leggi vigenti.

Art. C.13 VARIAZIONI DELLO SCARICO

C.13.1) Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, come sancito dall'art. 124 comma 12, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

C.13.2) Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione allo scarico, oltre che all'eventuale risarcimento dei danni.

C.13.3) Quando si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nel caso di subentro nell'esercizio dell'attività produttiva, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra al Gestore.

Art. C.14 CESSAZIONE DELLO SCARICO

C.14.1) Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il titolare dell'autorizzazione, con preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione al Gestore, per gli insediamenti civili, e anche al Comune, qualora si tratti di scarico proveniente da insediamenti produttivi.

C.14.2) La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico.

Art. C.15 INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

C.15.1) Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo TITOLO C.VIII - del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore in caso di insediamenti produttivi, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale richiesta all'ente autorizzante della sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla richiesta all'ente autorizzante della revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

C.15.2) La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

TITOLO C.III - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. C.16 ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

C.16.1) Di norma tutti i lavori relativi all'allacciamento sono eseguiti dal Gestore o da suo incaricato. Le opere di canalizzazione sono in carico all'utente. Per gli impianti di canalizzazione esterna costruiti dall'utente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e da questo difformi, il Gestore si riserva, in

caso di irregolare funzionamento, di provvedere, previa comunicazione all'interessato, alla loro modifica per adeguarli alle prescrizioni tecniche previste dal regolamento e dalla normativa in materia ambientale.

C.16.2) Nessuno può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee, senza una preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente.

C.16.3) Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento all'interno delle proprietà private, sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato.

C.16.4) Di norma l'allacciamento è eseguito direttamente dal Gestore, con spese a carico del privato che deve versare al Gestore l'importo preventivato per le opere di allacciamento, prima della loro esecuzione.

C.16.5) Sono a carico del privato, tutte le opere necessarie, dirette ed indirette, per allacciare i fabbricati dal confine della proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo e soprassuolo.

Art. C.17 PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

C.17.1) Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi fognari sono soggette a specifico permesso e dietro presentazione di apposita domanda corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (vedasi Allegato C) e dalla seguente documentazione (art. 124, comma 11, D.Lgs. 152/2006):

- planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000;
- pianta in scala 1:100/1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano scantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, il condotto fognario di allacciamento alla fognatura comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;
- sezioni longitudinali dei condotti, dal limite della proprietà fino alla canalizzazione pubblica, con i particolari di collegamento alla stessa in scala 1:50/1:100;
- i disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100;
- relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici, in cui sia riportato:
- nome del proprietario dell'immobile o del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
- indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
- caratteristiche della fognatura cui lo scarico è allacciato;
- numero dei piani abitabili dello stabile, compresi terreno e sottotetto;
- ciclo di lavorazione, origine e quantità delle acque scaricate;
- caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- misura/ubicazione dell'area complessiva della proprietà;
- aree coperte, aree sistemate a cortile, a giardino e a parcheggio, nonché la tipologia delle relative pavimentazioni;
- volume totale dell'insediamento, volume fuori terra, volume interrato;
- numero dei piani, numero degli appartamenti, numero dei vani;
- eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico autonomo.

C.17.2) Tutti i progetti devono essere firmati congiuntamente dal proprietario dell'insediamento o dall'avente

titolo e dal tecnico responsabile del progetto, dichiarando sotto la sua responsabilità, che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche dei liquami scaricati presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

C.17.3) Deve essere sempre richiesta prima l'autorizzazione allo scarico di cui al TITOLO C.II del presente Regolamento e successivamente il permesso di allacciamento.

I suddetti permessi sono completamente distinti e separati salvo che si tratti di insediamento civile. Solo in questi specifici casi il permesso di allacciamento costituisce anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura.

C.17.4) Per le unità abitative di modeste dimensioni è sufficiente la presentazione di copia della concessione edilizia unitamente ad una tavola schematica della rete fognaria interna.

Art. C.18 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

C.18.1) Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa autorizzazione in deroga del Gestore, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca e comunque ogni azienda deve avere un proprio pozzetto di controllo prima dell'immissione dei propri reflui con quelli derivanti da altri insediamenti.

C.18.2) Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti prescrizioni.

C.18.3) E' facoltà del Gestore, durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi l'allacciamento potrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore formalità.

Art. C.19 COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

C.19.1) Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Gestore può far eseguire prove sulla tenuta dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato e le buone norme di tecnica impiantistica ovvero avvalersi di autocertificazione dichiarante la compatibilità dell'impianto stesso.

C.19.2) Se il tecnico incaricato del collaudo lo esige, entro un termine di 20 giorni, in forma scritta e motivata può chiedere al proprietario e all'impresa esecutrice che i condotti e le installazioni siano scoperte, salvo che le verifiche non siano eseguibili con specifici sistemi (telecamere ecc.) resi disponibili dal gestore, dal proprietario o dall'impresa. Il tecnico incaricato del collaudo deve eseguire e pronunciare il suo giudizio con apposito verbale sottoscritto, nei tempi e nei modi previsti nell'incarico.

C.19.3) Per tutte le verifiche necessarie e/o opportune, l'impresa esecutrice deve fornire gratuitamente gli operai le necessarie apparecchiature e materiali.

C.19.4) Il progetto approvato deve sempre essere disponibile in cantiere.

Il collaudo, sulla base del progetto approvato, è eseguito dal Gestore o da tecnico esterno incaricato dal Gestore stesso. terminate le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà darne comunicazione al Gestore.

Art. C.20 ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI

C.20.1) Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni generali del presente Regolamento, ovvero alle prescrizioni specifiche del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, i medesimi devono essere resi conformi a quanto previsto dal verbale di contestazione entro il termine nel medesimo assegnato.

C.20.2) Il Gestore, si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo.

Se le modifiche ordinate non sono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera del Gestore avviene coattivamente a spese del proprietario.

Art. C.21 RISTRUTTURAZIONE CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE ALLACCIAMENTI

C.21.1) In caso di ristrutturazione e/o di straordinaria manutenzione dei condotti della rete di fognatura che comportino modifiche agli allacciamenti, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti privati, esclusivamente in suolo pubblico.

C.21.2) Su richiesta del Gestore, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Gestore di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari stessi tutte le spese che il suddetto avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

C.21.3) Qualora per giustificati motivi di interesse del proprietario dello stabile, previa autorizzazione del Gestore, si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti su suolo pubblico, le medesime saranno eseguite dal Gestore a spese del proprietario stesso.

Art. C.22 MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto al Gestore, nonché l'obbligo di sigillare il condotto di immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Gestore stesso.

In caso di messa fuori uso di scarichi produttivi, il Comune dovrà darne comunicazione al Gestore.

TITOLO C.IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI O ASSIMILATI E PER SCARICHI SPECIALI

Art. C.23 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle reti di fognatura esterna privata. Tutte le opere per la fognatura interna, degli stabili e delle aree private, sono soggette oltre al presente Regolamento anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene vigenti in ciascun Comune competente per territorio.

Art. C.24 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

C.24.1) La rete interna di fognatura dei nuovi fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano, separatamente, le acque domestiche dalle produttive e dalle meteoriche.

C.24.2) In caso la fognatura comunale sia del tipo misto, la fognatura interna privata dovrà comunque essere separata, per permettere la separazione delle acque domestiche dalle acque produttive e dalle acque meteoriche.

Art. C.25 SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA

C.25.1) Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamento di "grigliatura" fine per trattenere il materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione.

C.25.2) Le suddette acque, devono inoltre essere sottoposte, su indicazione delle Autorità competenti, ad adeguati trattamenti preliminari prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di eventuali batteri patogeni.

C.25.3) Gli scarichi provenienti da cucine, mense e ristoranti, dovranno passare attraverso un pozzetto degrassatore/disoleatore previa idonea grigliatura, fermo restando il divieto di scarico di oli vegetali ed animali che dovranno essere smaltiti secondo le specifiche disposizioni normative.

Art. C.26 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

C.26.1) Qualora l'insediamento civile o assimilato provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico dovrà:

- essere presentata al Gestore copia dell'autorizzazione al prelievo;
- consentire l'installazione di un idoneo contatore della quantità di acqua prelevata secondo le prescrizioni del regolamento del Servizio Idrico.

C.26.2) Entro la fine di gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare utilizzando l'apposita modulistica al soggetto competente, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno. Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte del soggetto competente ai fini della determinazione e della riscossione delle tariffe di legge.

C.26.3) Il Gestore può effettuare letture e controlli sull'efficienza di detti strumenti, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto.

TITOLO C.V - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. C.27 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi degli insediamenti produttivi come definiti all'Art. C.2 del presente regolamento.

Art. C.28 SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' DI SERVIZI

Gli scarichi provenienti da insediamenti in cui sono svolte attività di servizi come di seguito dettagliate, sono regolati analogamente a quelli di tipo produttivo. Sono ammessi in pubblica fognatura, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, successive modifiche ed integrazioni:

A) Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, depositi di mezzi di trasporto pubblico, depositi di rottami ferrosi e di veicoli destinati alla demolizione

Prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo è obbligatorio realizzare un manufatto che abbia una sezione di sedimentazione, seguita da una sezione di disoleazione ed eventuale filtrazione. La manutenzione deve effettuarsi con la frequenza dedotta dalla dimensione del manufatto: i prodotti estratti (fanghi di fondo/morchia galleggianti) sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

B) Autolavaggi

Devono adottare tutti i trattamenti chimico-fisici, biologici e meccanici (abbattimento dei materiali in sospensione, oli, tensioattivi ecc.) atti a permettere il rispetto allo scarico dei limiti della Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

C) Tinto Lavanderie a secco e umido

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze quali trielina, diluenti e comunque pericolose per il personale addetto alla manutenzione della rete fognaria ovvero nocive al processo di depurazione. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

D) Studi e laboratori fotografici e radiografici

È vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

E) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide - Deposito autotrasporti e logistica

Con provvedimento del Gestore, le cautele da assumere si determinano di volta in volta in funzione delle

specifiche esigenze, dimensioni e qualità, al fine di evitare che in fognatura possono pervenire sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria o dannose per il processo di depurazione terminale. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura.

F) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori

È vietato scaricare in pubblica fognatura scarti solidi di sostanze vegetali o animali. Il terminale del condotto, prima dell'immissione in pubblica fognatura, deve essere dotato di un apparecchiatura atta ad effettuare, a giudizio del Gestore, una grigliatura fine dei liquami.

G) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze solide, parti di animale, peli, sangue, materiale grossolano ecc. e sostanze grasse che possono coagulare in fognatura ostruendola. Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione secondo le Leggi vigenti. A richiesta del Gestore è obbligo installare una sezione di grigliatura fine e di sedimentazione.

H) Laboratori chimici, fisici o biologici

I reflui relativi agli insediamenti civili dove vi sia la presenza di laboratori chimici, fisici o biologici potranno essere autorizzati soltanto a specifiche condizioni e prescrizioni a cura del Gestore.

I) Carpenterie e officine meccaniche

Le attività che prevedono l'utilizzo di macchine utensili e l'impiego di grassi, emulsioni oleose, refrigeranti e/o lubrificanti devono raccogliere dette soluzioni esauste destinandole in appositi contenitori escludendo gocciolamenti, spandenti e immissioni in fognatura. Deve essere sempre prevista la presenza di un pozzetto disoleatore prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Art. C.29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

C.29.1) L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo non domestico, deve essere richiesta all'Autorità competente, previo parere vincolante del Gestore, ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 152/2006, di allacciamento alla fognatura, ottenuta prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti.

C.29.2) Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune della depurazione delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'impianto di depurazione.

C.29.3) Ove tra più stabilimenti sia utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.

C.29.4) La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere presentata all'Autorità competente, utilizzando l'apposita modulistica, disponibile presso il Gestore.

C.29.5) Il Gestore provvede ad inoltrare all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione copia della richiesta, attivando l'istruttoria tecnica per l'accertamento dell'ammissibilità dello scarico ed entro 30 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari e trasmette il proprio parere all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

C.29.6) L'autorizzazione o il diniego sono comunicati al richiedente per iscritto dal Gestore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora siano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte dell'Autorità competente che del Gestore, il termine di 90 giorni è sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui

l'autorizzazione allo scarico sia negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, il Gestore è autorizzato a trattenere l'anticipo versato dal privato.

Art. C.30 PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

C.30.1) Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono trovare recapito in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento.

C.30.2) Qualunque insediamento produttivo intenda allacciarsi alla pubblica fognatura deve fare richiesta di allacciamento seguendo la procedura di cui al presente Regolamento.

C.30.3) Successivamente alla richiesta di allacciamento, il rappresentante legale dell'insediamento produttivo deve inoltrare al Gestore che provvederà all'istruttoria, domanda di autorizzazione allo scarico come indicato all'Art. C.29. Non è consentito dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato.

Art. C.31 SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ - DEROGHE

C.31.1) Il Gestore può promuovere stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di fissare per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

C.31.2) Gli insediamenti produttivi possono chiedere al Gestore deroghe ai limiti di accettabilità in fognatura riportati nella tab. 3 allegato 5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.. Le deroghe allo scarico non sono mai definitive e possono essere concesse per periodi limitati a fronte di specifiche e motivate condizioni. Resta facoltà del Gestore revocare la deroga, a suo insindacabile giudizio, qualora esigenze tecnico - gestionali lo richiedano. La revoca della deroga è notificata agli interessati con raccomandata A.R. e fissa nel contempo tempi e modalità di adeguamento.

C.31.3) Le aziende che facciano richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità, trasmettono al Gestore tutti i documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. A seconda della quantità e della sostanza/e richieste in deroga, il Gestore valuta di volta in volta la documentazione integrativa da richiedere.

C.31.4) Il Gestore può prescrivere alle aziende cui è stata concessa la deroga ai limiti di scarico, l'installazione di un campionatore automatico allo scarico e/o l'installazione di un contatore di portata o di qualsiasi altro strumento che ritenga opportuno per il controllo dello scarico.

Art. C.32 SCARICHI CON SOSTANZE RADIOATTIVE

Non sono ammessi scarichi contenenti sostanze radioattive, naturali o artificiali.

Art. C.33 SVERSAMENTI ACCIDENTALI

C.33.1) Allo scopo di prevenire eventi accidentali che possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento il Gestore può prescrivere specifiche misure tecniche per territorio in sede di autorizzazione allo scarico (vasche di accumulo, sistemi di allarme ecc.), è fatto comunque obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Comune e al Gestore.

C.33.2) Ogni azione di risanamento, manutenzione delle opere e apparecchiature, come pure l'adozione di misure atte a ripristinare l'efficienza del processo depurativo, messa in atto in conseguenza di eventi accidentali, immissioni in fognatura di materiali industriali e/o dannosi sarà addebitata al titolare dell'insediamento produttivo la responsabilità dell'evento stesso, fatto salva la facoltà di applicare comunque le disposizioni di carattere amministrativo imputabile al fatto accaduto. L'onere per qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri, attinente la rete fognaria e l'impianto di depurazione, sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile.

Art. C.34 TARIFFE – UTENZE PRODUTTIVE

C.34.1) Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi, è dovuto al Gestore da parte degli utenti, il pagamento di un'apposita tariffa articolata secondo la normativa vigente.

C.34.2) La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione.

C.34.3) Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i titolari degli insediamenti produttivi aventi scarico produttivo, devono presentare al Gestore, la denuncia dei parametri caratterizzanti lo scarico compresa la previsione dei quantitativi d'acqua prelevati ed dei quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della determinazione della tariffa di depurazione e fognatura. La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare i dati dichiarati. Se la denuncia non contiene le analisi allo scarico (almeno una per l'anno utile precedente), la tariffa applicata è calcolata in base ai massimi parametri consentiti per legge per lo scarico in fognatura.

C.34.4) L'accertamento ed i controlli sono effettuati dal Gestore.

C.34.5) La riscossione della tariffa è effettuata direttamente dal Gestore, che ha facoltà di richiedere acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio.

C.34.6) Restano esclusi dalle procedure di tariffazione di cui ai punti precedenti, gli insediamenti produttivi che dispongono esclusivamente di scarichi "assimilati ai domestici".

C.34.7) Per la verifica della quantità di reflu scaricato, il Gestore può prescrivere l'installazione di un contatore di portata non azzerabile.

C.34.8) Per la verifica della qualità delle acque di scarico, il Gestore può tramite proprio personale, prelevare un campione di reflu e farlo analizzare da proprio laboratorio. Il risultato delle analisi è utilizzato per il calcolo della tariffa di depurazione e fognatura. Per tale verifica il Gestore può utilizzare anche campionatori automatici. Resta inteso che l'accertamento di condizioni di scarico difformi da quanto autorizzato può essere sanzionato ai sensi dell'Art. C.55 e dell'Art. C.56 del presente regolamento.

C.34.9) Per l'omessa o ritardata presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque di cui si prevede lo scarico, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare della tariffa; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare della tariffa se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora la tariffa accertata superi di oltre un quarto quello risultante da denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% della maggiore tariffa accertata.

C.34.10) Qualora il ritardo nel pagamento della tariffa si protragga per oltre un anno sarà attivata la procedura per la revoca dell'autorizzazione allo scarico; fermo restando quanto dovuto per il pregresso e per tutti gli oneri conseguenti.

Art. C.35 ACCESSI ED ISPEZIONI

C.35.1) Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti allacciati ai collettori fognari o comunque ubicati in zone servite da pubblica fognatura per effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

C.35.2) Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. A seguito di ogni sopralluogo sarà effettuato verbale dello stesso sottoscritto dal personale del Gestore e dal responsabile dell'insediamento o suo delegato.

Art. C.36 MODALITA' DI PRELIEVO ALLO SCARICO - LETTURA DEI CONTROLLI – SUPERAMENTO DEI LIMITI

C.36.1) L'autorizzazione allo scarico nel fissare i limiti di qualità definisce le condizioni specifiche cui tali limiti

vanno riferiti.

C.36.2) Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il rispetto dei limiti qualitativi sullo scarico sono da intendersi riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di un periodo minimo di 3 ore.

C.36.3) E' data facoltà al personale di controllo del Gestore di campionare anche su un arco di tempo diverso, esplicitandone le ragioni nel verbale.

C.36.4) Il controllo esercitato dal Gestore è rivolto ad una verifica sia finalizzata a valutare le coerenze tecnico-tarifarie, sia il rispetto dei limiti dello scarico con riferimento all'autorizzazione in essere. Tale controllo non è sostitutivo rispetto ad ogni altra azione ispettiva esercitata da altri Enti istituzionalmente preposti.

C.36.5) Se in seguito ad una verifica da parte del Gestore, risulti un superamento dei limiti allo scarico in fognatura, il costo dell'analisi è imputato all'utente. E' inoltre fatta comunicazione alle autorità competenti.

C.36.6) Nel caso di azienda produttiva avente scarico discontinuo, la stessa dovrà comunicare tempestivamente al Gestore il giorno e l'ora in cui avverrà lo scarico, per permettere i dovuti controlli.

Art. C.37 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA E DA ACQUEDOTTO

Qualora l'insediamento produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, deve consentire l'installazione a proprie spese di un idoneo apparecchio di misura e registrazione della quantità di acqua prelevata secondo quanto già prescritto dall'Art. C.26 del presente regolamento.

Art. C.38 STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO

C.38.1) Per gli scarichi produttivi, in relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, il Gestore può prescrivere nell'atto autorizzativo, l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dello stesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Gli strumenti di controllo possono riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo. Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

C.38.2) Se l'utente preleva un quantitativo di acqua notevolmente superiore al quantitativo dichiarato di refluo scaricato, il Gestore impone l'installazione di un contatore di portata allo scarico. In caso che tecnicamente non fosse possibile l'installazione di tale strumento, il Gestore può prescrivere l'installazione di "contalitri" lungo le varie tubazioni o a sua discrezione può utilizzare diversi metodi indiretti di misura.

TITOLO C.VI - RETE DI FOGNATURA ESTERNA COSTRUITA DA PRIVATI DI FUTURA CESSIONE AL COMUNE

Art. C.39 AMBITO DI APPLICAZIONE

C.39.1) Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle reti di fognatura esterna privata intesa come il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati, anche se di futura cessione al Comune ed ai terminali di fognatura comunale.

C.39.2) Le condutture di allacciamento alla pubblica fognatura sono considerate parte della stessa, quindi soggette alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza della gestione e della manutenzione del Gestore. Ogni altra condotta di allacciamento esterno, che ricada su area di proprietà privata è considerata parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è comunque soggetto alle norme e prescrizioni del presente Regolamento.

Art. C.40 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA.

C.40.1) I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione di una regolare fognatura lungo le stesse ed al rispettivo allacciamento alla pubblica fognatura per le acque domestiche, secondo le disposizioni del presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

C.40.2) Nel caso di previsione di nuovi insediamenti gli interessati devono trasmettere al Gestore il progetto esecutivo. Il Gestore dopo aver visionato la documentazione trasmette entro 30 gg. al Comune, il proprio parere obbligatorio e vincolante nel quale è indicato in accordo con il Comune stesso i tempi di realizzazione. In caso sopravvengano situazioni tali da superare i tempi indicati, il Comune deve comunicare le motivazioni e la nuova tempistica di allaccio. Deve in ogni caso essere comunicato, con almeno due settimane di anticipo, la data effettiva di immissione dei reflui nel collettore pubblico.

Art. C.41 PROGETTO

C.41.1) Il Gestore ha la facoltà, durante la fase istruttoria, di emanare ulteriori prescrizioni complementari rispetto a quanto contenuto nel presente regolamento, per una funzionale integrazione delle opere con la rete su cui insistono.

C.41.2) Duplice copia del progetto, firmata dal tecnico abilitato, dovrà essere inviata al Gestore corredata dai seguenti allegati:

- planimetrie in scala adeguata non inferiore a 1:2000 dell'area da servire, con indicate tutte le costruzioni esistenti e da costruire, le strade e le aree pavimentate, con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;
- planimetria 1:200, o superiore, con indicata la rete di progetto completa di condotti (con indicati i materiali, i diametri e le pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.;
- particolari in scala 1:100, o superiore, dei condotti e manufatti;
- relazione tecnica, contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali.

C.41.3) Il collegamento tra fognatura privata e fognatura pubblica deve essere realizzato con cameretta. La quota di scorrimento della fognatura privata in cameretta deve essere pari o superiore alla quota corrispondente alla metà dell'altezza del condotto cui ci si deve collegare; nel caso che ciò non sia possibile si dovrà curare l'innesto per non ostacolare, con le acque del condotto privato afferente, il normale deflusso delle acque del condotto pubblico (innesto con curva e invito, parete deviatrice ecc.). Le dimensioni delle condutture non potranno essere ridotte in relazione alle eventuali minori dimensioni del collettore comunale al quale la fognatura privata deve essere collegata. Per quanto attiene il senso di immissione in un condotto pubblico è vietato immettersi controcorrente. L'immissione perpendicolare è ammessa quando è possibile realizzare la differenza di quote del punto precedente. Materiali e tipologie delle opere saranno subordinate al parere del Gestore.

Art. C.42 COSTRUZIONE E VIGILANZA

C.42.1) La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa competono integralmente ai proprietari. La cameretta di immissione rimarrà sigillata fino ad esito positivo del collaudo. Il Gestore esercita la sorveglianza di propria competenza.

C.42.2) Al collaudo dovrà essere presente un rappresentante del Gestore.

Art. C.43 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE

C.43.1) La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle reti private di fognatura compete integralmente ai proprietari delle reti stesse.

C.43.2) Il Gestore può effettuare la sorveglianza sulla manutenzione delle reti private.

C.43.3) In caso di mancanti o carenti interventi manutentivi che comportino danni e/o disfunzioni alla pubblica fognatura, si provvederà alla richiesta di rimborso danni.

Art. C.44 SISTEMA DI FOGNATURA SEPARATE

Il sistema di fognatura da adottare dovrà essere del tipo separato, cioè costituito da due o tre condotte distinte, una per le acque domestiche, una per le acque meteoriche e un'altra eventuale per le acque reflue produttive. Le reti private saranno separate anche se la fognatura pubblica è di tipo unitario. Dette reti

private saranno posate a quote diverse in modo da evitare interferenze tra condotti privati di allacciamento e le reti stesse, salvo motivate esigenze tecniche che impediscono l'allacciamento.

Art. C.45 UBICAZIONE

C.45.1) Le canalizzazioni, normalmente lungo l'asse stradale, devono essere collocate obbligatoriamente al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello superiore a 30 cm.

C.45.2) Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative autorizzate dal Gestore. Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, dovranno essere concordate, con il Gestore, le distanze e le modalità esecutive.

Art. C.46 CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA

C.46.1) Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno. La forma delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità idrauliche, preferenza per la condotta a sezione circolare, il cui diametro minimo sarà rispettivamente, di 30 cm. per la rete di acque bianche, e di 20 cm. per la rete di acque nere, salvo diverse prescrizioni del Gestore.

C.46.2) La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire che non si formino depositi. Per ottenere tale effetto, la velocità di deflusso deve essere compresa tra 0.3 m/sec. e 4 m/sec. Qualora la velocità minima per la portata di magra non possa essere raggiunta per cause tecniche, dovranno obbligatoriamente essere previsti dei dispositivi di lavaggio, che utilizzino preferibilmente acqua non potabilizzata.

Art. C.47 CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE

C.47.1) In tutti gli incroci tra condotte deve essere prevista una cameretta di raccordo e di ispezione. Camerette di semplice ispezione devono essere previste a distanza massima di 40 m. per le condotte non percorribili. Le dimensioni minime in pianta di dette camerette devono di norma essere almeno di m. 1.00 x 1,20. Ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere previste delle banchine salvo deroghe disposte dal Gestore.

C.47.2) Prima dell'imbocco nella fognatura pubblica deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il controllo dei liquami secondo gli schemi allegati al presente Regolamento.

C.47.3) Le camerette di ispezioni, per le reti separate, saranno distinte tra loro utilizzando uno stesso manufatto per entrambe le ispezioni. Quest'ultimo dovrà avere al suo interno un setto separatore. Per l'accesso al manufatto saranno realizzati due chiusini. I chiusini dovranno essere del tipo carrabile per traffico pesante.

C.47.4) Nel caso non sia possibile realizzare un impianto a gravità e quindi si rendessero necessarie stazioni di sollevamento mediante pompaggio, le stesse dovranno seguire le prescrizioni del Gestore, e comunque dovranno prevedere almeno:

- installazione di idonei dispositivi di grigliatura, di cui almeno uno di tipo automatico;
- installazione di almeno due idonee pompe per acque luride, del tipo ad installazione automatica con guide;
- quadro di comando delle pompe (del tipo per installazione esterna) dovrà prevedere l'avviamento alternato delle pompe, con un'opportuna segnalazione di emergenza;
- accesso alla cameretta con chiusini del tipo carrabile per traffico pesante;
- tubazione di mandata di ogni singola pompa con installata saracinesca di esclusione e valvola di ritegno.

C.47.5) Le camerette dovranno essere tenute sigillate fino alla presa in carico ad opera del Gestore.

TITOLO C.VII - SERVIZIO DI CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE

Art. C.48 AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE

Il conferimento mediante autobotte presso gli impianti di depurazione del Gestore autorizzati dalle autorità competenti, può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia. La documentazione comprovante tali requisiti deve essere sempre disponibile e data in visione al responsabile dell'impianto prima del conferimento. Il produttore e il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. C.49 MODALITÀ DI CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE

Il conferimento presso gli impianti autorizzati, a mezzo autobotte, di norma potrà essere effettuato durante le ore di apertura degli impianti di depurazione autorizzati. In caso di emergenze o richieste particolari, il Gestore può autorizzare conferimenti in orari diversi, salvo che ciò non costituisca pregiudizio al processo o corretto funzionamento dell'impianto. È inoltre facoltà del Gestore limitare il quantitativo di reflui in accettazione o non accettare alcun quantitativo, in funzione di interventi di manutenzione, riparazione o in base alle condizioni di processo dell'impianto autorizzato interessato.

Art. C.50 CONTROLLI E CAMPIONAMENTI DEI CONFERIMENTI A MEZZO AUTOBOTTE

È facoltà del Gestore effettuare, all'atto del conferimento dei rifiuti liquidi, opportuni controlli sulla qualità dei medesimi. Prima dello scarico il personale dell'impianto effettuerà una verifica documentale ed una relazione alle caratteristiche macroscopiche del refluo, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi; nel caso in cui il controllo rilevi una palese non conformità del rifiuto conferito, il Responsabile dell'impianto potrà respingere il carico. Per ogni conferimento è facoltà del Responsabile dell'impianto prelevare campioni del refluo prima dello scarico ai fini della verifica dei parametri. In assenza di un dispositivo che consenta il prelievo diretto dall'autobotte, il refluo potrà essere respinto senza responsabilità alcuna del Gestore.

Art. C.51 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER IL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE

Per il conferimento dei rifiuti liquidi a mezzo autobotte, l'utente dovrà compilare e sottoscrivere apposito modulo ed effettuare il pagamento del servizio secondo le tariffe vigenti, allegato al presente regolamento.

Art. C.52 INOTTEMPERANZA NEL CONFERIMENTO DEI REFLUI A MEZZO AUTOBOTTE

Il conferimento agli impianti di depurazione autorizzati, a mezzo autobotte, di rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto prescritto dalla normativa vigente e a quanto previsto nel presente Regolamento, comporterà la denuncia immediata alle Autorità Competenti. Qualora il normale esercizio dell'impianto risultasse anche parzialmente compromesso a causa di immissioni di liquami non a norma e si riscontrasse che sono stati conferiti rifiuti e materiali liquidi contenenti prodotti dannosi o comunque diversi da quanto dichiarato, tutte le spese connesse al ripristino del processo depurativo saranno addebitate in solido al trasportatore e al produttore, ferme restando le responsabilità penali che ne dovessero derivare.

TITOLO C.VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI – SANZIONI

Art. C.53 VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE

C.53.1) Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili, devono essere eseguiti senza interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff.

C.53.2) Qualora si preveda l'intervento di dismissione della fossa biologica, i privati a loro spese, devono provvedere allo spurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti, ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura, previa realizzazione della cameretta di cui all'Art. C.47 comunicando al Comune e al Gestore tempi e modalità di adeguamento.

C.53.3) Il Gestore ha il diritto di ispezionare i manufatti verificandone la completa disattivazione.

Art. C.54 DEROGHE

In circostanze eccezionali, è facoltà del Gestore, a seconda delle relative competenze, dare prescrizioni speciali motivate e definite anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, salvi i limiti inderogabili per Legge.

Art. C.55 SANZIONI PENALI

C.55.1) Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dal Titolo V Capo II del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni.

C.55.2) Chiunque manometta, danneggi o distrugga qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Autorità competente o dal Gestore, è passibile di denuncia penale, fatto salvo in ogni caso il diritto del Gestore alla rifusione dei danni e delle spese.

Art. C.56 SANZIONI AMMINISTRATIVE

C.56.1) Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo V Capo I, D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni, le inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento possono comportare la revoca da parte dell'Autorità competente dell'autorizzazione allo scarico, con applicazione di quanto disposto dall'Art. B15 del Regolamento Idrico.

C.56.2) Il Gestore, per quanto di rispettiva competenza, comunica per iscritto all'Autorità competente e per conoscenza al trasgressore, le contestazioni rilevate e concede all'inadempiente un termine di 10 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultino fondate, il Gestore dà atto alla procedura di cui al comma precedente.

Parte D – NORME TRANSITORIE E/O FINALI

Art. D1 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Autorità d'Ambito e verrà pubblicato sul BURAS; il medesimo entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti l'erogazione del Servizio Idrico Integrato; il medesimo costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o di successive modifiche dello stesso.

Art. D2 Modifiche al rapporto

In caso di modifiche alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura dovute alla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore ha facoltà di effettuarle impegnandosi a renderle note agli utenti con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. D3 Variazioni al Regolamento

Il Gestore si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale. Le modifiche – previa approvazione dell'Autorità d'Ambito - avranno efficacia per tutti i contratti in essere decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione sul BURAS.

Art. D4 Utenze preesistenti

I contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico

Art. D5 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ed in quanto compatibili si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti in materia.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO A
COSTI DI ALLACCIO

1) - ZONA SERVITA DA PUBBLICO SERVIZIO IDRICO - FOGNARIO

- COSTI DI ALLACCIO FORFETTARI –
(per allacci di utenze entro 15 metri dalla condotta) (1)

Allacci domestici nuovi (2)		
Allaccio idrico	€	400,00
Allaccio fognario	€	500,00
Successione		
Allaccio idrico e/o fognario	€	30,00
Subentro		
Allaccio idrico e/o fognario senza rifacimento allaccio	€	100,00
Allaccio idrico e/o fognario con rifacimento allaccio come nuovo (vedi allacci nuovi)		
Attività non domestiche (2)		
Allacci	Idrico	Fognario
dn 25-32 mm	€ 500,00	€ 700,00
dn 50 mm	€ 1000,00	€ 1200,00
dn 63 mm	€ 1500,00	€ 2000,00
dn oltre 63 mm	a preventivo	a preventivo

- (1) Nel caso di utenze oltre i 15 metri dalla condotta l'onere complessivo di allaccio sarà pari al costo forfettario indicato in tabella per il primi 15 metri di rete, maggiorato dei costi preventivati a misura per la parte eccedente i 15 metri.
- (2) Nel caso di utenza singola l'attivazione di una nuova utenza aggiuntiva realizzabile con l'inserimento di un contatore su derivazione all'allaccio esistente e l'attivazione di una nuova utenza fognaria che non richieda interventi sulla rete fognaria pubblica, è assimilata alla tipologia "Subentro – Allaccio idrico e/o fognario senza rifacimento allaccio". In questo caso gli oneri forfettari previsti per tale tipologia sono incrementati del 50%.

2) - ZONA NON SERVITA DA PUBBLICO SERVIZIO IDRICO – FOGNARIO**- COSTI DI ALLACCIO A MISURA -**

ALLACCIO IDRICO		
preventivazione e sopralluogo*	€	70,00
formazione cantiere*	€	34,30

A) scavi, ripristini (dalla condotta di distribuzione cittadina fino alla base del piantone - escluso o fino a ingresso del pozzetto - escluso)

scavi e ripristini per ogni metro lineare	€	78,14
---	---	-------

B) materiali (dalla condotta di distribuzione cittadina fino alla base del piantone - escluso o fino a ingresso del pozzetto - escluso)**TUBAZIONI DN 25 o DN 32**

fornitura e posa in opera di materiali idraulici per 1 ml allaccio	€	166,53
fornitura e posa in opera di materiali idraulici per ogni metro oltre il primo	€	12,98

TUBAZIONI DN 50

fornitura e posa in opera di materiali idraulici per 1 ml allaccio	€	219,1
fornitura e posa in opera di materiali idraulici per ogni metro oltre il primo	€	19,44

TUBAZIONI DN 63

fornitura e posa in opera di materiali idraulici per 1 ml allaccio	€	277,06
fornitura e posa in opera di materiali idraulici per ogni metro oltre il primo	€	27,37

C) cassetta a parete porta contatori da 1/2" **

cassetta per alloggiamento un contatore	€	95,05
cassetta per alloggiamento due contatori	€	95,05
cassetta per alloggiamento tre contatori	€	165,16
cassetta per alloggiamento quattro contatori	€	190,10
cassetta per alloggiamento cinque contatori	€	235,27
cassetta per alloggiamento sei contatori	€	260,21
cassetta per alloggiamento sette contatori	€	285,15
cassetta per alloggiamento otto contatori	€	380,20
cassetta per alloggiamento nove contatori	€	380,20
cassetta per alloggiamento dieci contatori	€	380,20

D) pozzetto a pavimento porta contatori

fornitura e posa in opera pozzetto per un contatore	€	142,32
fornitura e posa in opera pozzetto per due contatori	€	167,81
fornitura e posa in opera pozzetto per tre contatori	€	196,37
fornitura e posa in opera pozzetto per quattro contatori	€	196,37

fornitura e posa in opera pozzetto per cinque contatori	€	315,66
fornitura e posa in opera pozzetto per sei contatori	€	315,66

E) rastrelliera a parete (contatori da 1/2")		
fornitura e posa in opera materiali idraulici per un contatore	€	193,82
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a due contatori	€	298,93
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a tre contatori	€	391,98
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a quattro contatori	€	440,42
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a cinque contatori	€	497,26
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a sei contatori	€	569,95
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a sette contatori	€	626,80
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a otto contatori	€	691,64
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a nove contatori	€	748,48
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a dieci contatori	€	836,04

F) rastrelliera in pozzetto a pavimento (contatori da 1/2")		
fornitura e posa in opera materiali idraulici per un contatore	€	235,06
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a due contatori	€	320,62
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a tre contatori	€	370,52
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a quattro contatori	€	423,97
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a cinque contatori	€	476,60
fornitura e posa in opera materiali idraulici fino a sei contatori	€	529,23

* Nel caso di realizzazione contemporanea di allaccio idrico e fognario le spese per preventivazione, sopralluoghi e formazione cantiere saranno conteggiate una sola volta

** Nel caso di allaccio idrico a parete, la cassetta porta contatore viene consegnata all'utente che provvede, a propria cura e spese, a incassarla nel lato esterno del proprio muro di confine

ALLACCIO FOGNARIO		
preventivazione e sopralluogo***	€	70,00
formazione cantiere***	€	34,30

TUBAZIONI DN 160		
scavi, rinterri, ripristini e fornitura condotta di allaccio per 1 ml	€	117,79
scavi, rinterri, ripristini e fornitura condotta di allaccio per ogni metro oltre il primo ml	€	105,14
fornitura e posa in opera materiali idraulici per ogni metro oltre il primo	€	19,54
fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto sifonato in materiale plastico	€	211,46
fornitura e posa in opera pezzi speciali (collegamento tubazione acciaio e condotta fognaria)	€	96,98
TUBAZIONI DN 200		
scavi, rinterri, ripristini e fornitura condotta di allaccio per 1 ml	€	124,10
scavi, rinterri, ripristini e fornitura condotta di allaccio per ogni metro oltre il primo	€	105,14
fornitura e posa in opera materiali idraulici per ogni metro oltre il primo	€	25,85
fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto sifonato in materiale plastico	€	228,42
fornitura e posa in opera pezzi speciali (collegamento tubazione acciaio e condotta fognaria)	€	148,11

*** Nel caso di realizzazione contemporanea di allaccio idrico e fognario le spese per preventivazione, sopralluoghi e formazione cantiere saranno conteggiate una sola volta

Ogni prezzo indicato nel presente Allegato deve intendersi al netto di iva.

ALLEGATO B

MODALITÀ APPLICATIVA PIANO TARIFFARIO

deliberato dall'assemblea dell'Autorità d'Ambito (D.A. n. 23 del 13 Settembre 2006)

Allegato abrogato dalla D.C.S. n. 18 del 31 marzo 2011; vedasi Regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria, approvato con la medesima Deliberazione.

ALLEGATO C**ONERI****SPESE ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZE NON DOMESTICHE**

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	IMPORTO IN €	IN FASE DI
Oneri avvio istruttoria	Costi amministrativi e tecnici (effettuazione rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi)	100,00	Anticipato all'atto della richiesta

ANTICIPAZIONE SUI CONSUMI PER SERVIZIO INTEGRATO

TIPOLOGIA	IMPORTO IN €	IN FASE DI
1. Utenze domestiche	25,00	prima fattura
2. Utenze condominiali con unità abitative superiori a dieci	25,00 x unità abitativa	anticipato all'atto della sottoscrizione contratto
3. Utenze condominiali con unità abitative inferiori a dieci	25,00 x unità abitativa	prima fattura
4. Utenze non domestiche senza impegno	50,00	prima fattura
5. Utenze non domestiche con impegno	variabile pari a volumi impegnati per due trimestri per tariffa base	anticipato all'atto della sottoscrizione contratto
6. Promiscue in agricoltura	25,00	prima fattura
7. Utenze comunali ad uso di pubblici servizi	0	esentate
8. Natanti e autobotti	0	esentate
9. Bocche antincendio	pari al canone annuo	prima fattura
10. Erogazioni provvisorie	variabile pari a volumi presunti	anticipato all'atto della sottoscrizione contratto
11. Fornitura acqua grezza	50,00	prima fattura

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

TIPOLOGIA	IMPORTO IN €	IN FASE DI
Rilascio certificazione di allaccio idrico e fognario	30,00	utenze cessate: consegna certificazione utenze attive: prima fattura utile
Rimozione elementi estranei da cassetta porta contatore o pozzetto	Pari al valore dell'intervento	prima fattura utile
Inserimento sfiato su utenze preesistenti	Variabile per tipologia utenza: domestica: 25,00 non domestica: 35,00	prima fattura utile
Fornitura idrica mediante autobotte (1)	Variabile Entro 10 km: come da tariffa + 100,00 Oltre 10 km: come da tariffa + 100,00 + 8,00 per ogni Km	anticipato
Servizio di disostruzione fognaria	Variabile Servizio mediante OT e utensili manuali: 30,00/h Servizio mediante autospurgo:	anticipato

	da calcolarsi in base a tempo impiegato, volume aspirato e smaltito, eventuali oneri di smaltimento)	
Servizio di smaltimento (2)	Variabile Impianti del Gestore: mc di refluo smaltito Impianto terzi con autospurgo Gestore: fattura di smaltimento (oltre costi di aspirazione e trasporto)	anticipato
Servizio di ricerca perdite impianti interni (3)	Variabile Entro 10 km: 30,00/h Oltre 10 km: 30,00/h + 8,00 per ogni Km	anticipato

(1) la distanza in km. va calcolata rispetto a _____

(2) costo smaltimento per mc di refluo smaltito presso impianti gestore : Euro _____

(3) la distanza in km. va calcolata rispetto a _____

ALLEGATO D - SANZIONI⁴

TIPOLOGIA	IMPORTO IN €
Rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione (Art. B.21)	In favore di: utenza domestica 100,00 utenza non domestica 500,00
Manomissioni impianti e sigilli (Art. B.21)	150,00
Danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore (Art. B.21)	pari al valore del danno
Prelievi abusivi dalla rete o da utenze destinate ad uso pubblico (art. B.4) (Art. B.26)	500,00
Prova di verifica pressione su richiesta infondata (Art. B.30)	50,00
Riattivazione servizio sospeso per morosità o per altra causa * (Art. B.32)	150,00
Preavviso di sospensione della fornitura (Art. B.21)	Sono a carico dell'utente, oltre gli interessi di mora, le maggiori spese relative ai solleciti e agli altri atti ed attività necessarie al fine di ottenere il recupero del credito.
Ritardato pagamento per fatture scadute (Art. B.21) (Art. B.22)	Interessi di mora: <ul style="list-style-type: none"> nei primi 15 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al vigente tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea incrementato del 3,5% annuo per il periodo di ritardo; dal 16° giorno un interesse pari al vigente tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea incrementato del 5,0% annuo, anch'esso rapportato ai giorni effettivi di ritardo.
Uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto (Art. B.21)	recupero tariffario e 100,00 di penalità
Decesso o separazione legale dell'utente, di cui il Gestore è venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di successione nel contratto di cui all'articolo B. 17. (Art. B.21)	100,00
Subentro di fatto regolarizzato dopo 60 gg dall'utilizzo del servizio (Art. B.19)	100,00
Messa in prova contatore funzionante (Art. B.35)	contatore 1/2" 100,00 contatore > di 1/2" 200,00
Ritardata o omessa denuncia annuale dei prelievi e/o degli scarichi di acque reflue industriali	Vedasi art. C.34.9

sanzione erogabile entro 90 gg. dalla sospensione (prima della risoluzione del contratto)

⁴ Allegato modificato dalla D.C.S. n. 34 del 21 ottobre 2014

ALLEGATO E
RATEIZZAZIONI
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO

In deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento circa la modalità di pagamento delle fatture, possono essere concesse agli utenti che ne facciano richiesta dilazioni di pagamento disciplinate secondo le seguenti modalità:

a. utenza domestica e non domestica senza impegno

Situazione utenza	acconto	Importo minimo rateizzabile	N° rate massimo	Importo minimo rata mensile
Attiva, senza ordine all'Area Esercizio di sospensione erogazione per morosità	10 % totale insoluto	€ 200	5	€ 100
Attiva, con ordine all'Area Esercizio di sospensione erogazione in corso di esecuzione	20 % totale insoluto	€ 300	5	€ 200
Erogazione sospesa o contatore rimosso	40 % totale insoluto	€ 500	2	/

b. utenza domestica con presentazione certificato I.S.E.E., secondo i parametri previsti per la tipologia tariffaria no tax

Situazione utenza	acconto	Importo minimo rateizzabile	N° rate massimo	Importo minimo rata mensile
Attiva, senza ordine all'Area Esercizio di sospensione erogazione per morosità	10 % totale insoluto	€ 100	7	€ 50
Attiva, con ordine all'Area Esercizio di sospensione erogazione in corso di esecuzione	20 % totale insoluto	€ 200	7	€ 100
Erogazione sospesa o contatore rimosso	30 % totale insoluto	€ 300	5	€ 100

c. utenza non domestica con impegno

Situazione utenza	acconto	Importo minimo rateizzabile	N° rate massimo	Importo minimo rata mensile
Attiva, senza ordine all'Area Esercizio di sospensione erogazione per morosità	20 % totale insoluto	€ 600	5	€ 200
Attiva, con ordine all'Area Esercizio di sospensione erogazione in corso di esecuzione	40 % totale insoluto	€ 800	3	€ 300
Erogazione sospesa o contatore rimosso	50 % totale insoluto	€ 1000	2	/

La rateizzazione non sospende l'applicazione degli interessi moratori.

L'utente decade dal beneficio della dilazione nel caso in cui non rispetti i termini di scadenza delle rate o non ottemperi al regolare pagamento delle fatture successive.

Nel caso in cui l'utente abbia già usufruito di un piano di rateizzazione e non abbia adempiuto alla pattuizione concordata, non sarà ammesso a rinnovati piani di rientro.

In deroga a quanto previsto dall'art. B.7, il pagamento del preventivo di allaccio potrà essere successivo ai lavori di allacciamento da parte del Gestore ed essere dilazionato nel tempo nei casi di seguito elencati e secondo le seguenti modalità:

situazione richiedente	Importo preventivo	N° rate max	addebito
Allaccio per utenza domestica con presentazione certificato I.S.E.E., secondo i parametri previsti per la tipologia tariffaria no tax	Superiore a € 300,00	5	In fattura, escluso acconto da versare in anticipo